

IL PRESIDENTE

Prot. n° 33/I

Bari, 28 APR. 1973

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato il disegno di legge " Applicazione della legge statale recante disposizioni relative alla durata del Bilancio di Previsione 1972 " sul quale questa Commissione si è espressa alla unanimità favorevolmente.

Relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti


CONSIGLIO REGIONALE		
28 APR. 1973		
Col.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1686	

- avv. Giovanni Margiotta -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Aulpa

di Sorvito



DISEGNO DI LEGGE

"APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE RECANTE DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'AN-
NO 1972"

Relatore : Avv. Giovanni Margiotta

DISEGNO DI LEGGE " APPLICAZIONE DELLA LEGGE STATALE
RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILAN-
CIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972"

- RELAZIONE -

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

Le Regioni a Statuto Ordinario, ove fosse necessario, sono autorizzate con legge, in deroga alle disposizioni di cui alla Legge e al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a protrarre fino al 31.12.1973 la durata dell'esercizio finanziario già chiuso il 31 dicembre scorso.

La normativa statale, consentendo la gestione dei bilanci regionali 1972 durante tutto l'anno 1973, tende ad impedire la formazione di notevoli residui passivi, conseguenza inevitabile di una gestione di bilancio ridotta di fatto, relativamente al 1972, a soli pochi mesi.

Come tutte le Regioni, anche la Regione Puglia non può non fare uso di tale facoltà.

Il disegno di legge che si propone per l'approvazione, sul quale la 1^a Commissione Consiliare Permanente ha espresso alla unanimità parere favorevole, disponendo la protrazione al 31.12.1973 la durata dell'esercizio 1972 consente l'accertamento delle entrate, l'impegno delle spese di competenza e le variazioni di bilancio che entro detta data dovessero rivelarsi necessarie, queste ultime da apportarsi con leggi regionali.

Art.1

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dello accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

Art.2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.